

Avviso di selezione per l'assegnazione di contributi economici per gli anni 2024-2025-2026 a sostegno della programmazione annuale e del funzionamento di soggetti culturali operanti nel Comune di Firenze

ART. 1 – Oggetto e finalità dell'Avviso

1. L'Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta n. 224 del 14/05/2024, qui interamente richiamata, ha determinato le linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi economici per gli anni 2024-2025-2026 a sostegno della programmazione annuale e del funzionamento di soggetti culturali operanti nel Comune di Firenze.

2. Il Comune, per la realizzazione della programmazione annuale e il funzionamento di soggetti che svolgono attività di interesse pubblico, riconosce appositi contributi che saranno quantificati in relazione alle richieste economiche e alle risorse complessive messe a disposizione dall'Amministrazione comunale e non potranno superare l'80% delle spese sostenute per le intere attività.

3. Il contributo economico del Comune di Firenze intende essere di sostegno all'attività svolta dai soggetti culturali di cui all'art. 2, per la realizzazione dei propri scopi così come enunciati nello statuto o nei corrispondenti atti costitutivi, a copertura parziale delle spese sostenute (pagamento utenze, spese fisse di gestione, personali, artisti, allestimenti etc.) per la realizzazione annuale delle attività e il funzionamento del soggetto culturale.

4. La base giuridica di riferimento è la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare l'art. 12 rubricato "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*", secondo i criteri e le modalità predeterminati con il presente atto.

5. Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimento a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

ART. 2 – Soggetti destinatari dell'Avviso e requisiti di ammissibilità soggettiva

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso esclusivamente le associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512

codice civile), le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali operanti nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero, con sede legale e/o operativa sul territorio comunale.

2. Non possono partecipare alla presente selezione i c.d. enti partecipati dall'Amministrazione comunale, in quanto già beneficiari di contributi stanziati su appositi capitoli di spesa del bilancio dell'Ente.

3. I soggetti concorrenti non devono trovarsi in nessuna situazione che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti e devono essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali, se dovuti. Si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

4. La mancanza dei suddetti requisiti soggettivi comporterà l'esclusione del soggetto concorrente.

5. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra dovrà essere garantito per tutta la durata del triennio, a pena di sospensione dell'erogazione dello stesso, fino alla regolarizzazione del soggetto, in un tempo ragionevole. Ove a seguito della verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 l'assegnatario del contributo dovesse risultare inadempiente, sarà corrisposto in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione il solo importo pignorato.

ART. 3 – Dotazione finanziaria e importo del contributo economico

1. La concessione di contributi economici è subordinata per ciascuna annualità del triennio 2024-2025-2026 al rispetto degli equilibri di bilancio, da verificare di anno in anno.

2. Fermo restando quanto sopra, per l'**annualità 2024**, la dotazione finanziaria è assicurata tramite fondi comunali per **Euro 600.000,00**; per le successive annualità 2025 e 2026, l'importo della dotazione finanziaria è subordinato alle effettive disponibilità di bilancio, messe a disposizione negli appositi capitoli del bilancio di previsione annuale.

3. Il contributo assegnabile a ciascun soggetto non potrà superare l'80% del valore economico della programmazione annuale e non potrà essere superiore al contributo richiesto.

4. L'entità del contributo assegnabile a ciascun soggetto è determinata dalla Commissione di valutazione tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e del punteggio conseguito.

5. Qualora le risorse finanziarie disponibili nel bilancio annuale dovessero mutare nel corso del triennio, l'Amministrazione applicherà una variazione in misura proporzionale alla singola quota inizialmente assegnata ad ogni soggetto beneficiario.

ART. 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione indicata al successivo art. 5, potranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da parte di soggetto delegato alla sola presentazione della domanda, mediante identità digitale SPID, CIE o CNS all'indirizzo web <https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali> dalle **ore 9:00** del **giorno 27/05/2024** alle **ore 13:00** del **giorno di scadenza del 14/06/2024**.

2. Il **termine di scadenza sopraindicato è perentorio**. Si raccomanda, quindi, di presentare la domanda di partecipazione con adeguato anticipo per evitare problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione. Le domande di partecipazione inviate al di fuori dei termini previsti e con modalità difformi da quanto stabilito sono considerate irricevibili, come anche documentazione sostitutiva o integrativa di quella presentata.

3. La domanda dovrà riportare il pagamento della **marca da bollo da Euro 16,00** nel caso in cui il soggetto non sia esente ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017. L'avvenuto pagamento del bollo dovrà essere provato compilando i campi dedicati nell'istanza online: codice univoco di 14 cifre, data e ora. Il soggetto istante dichiarerà, inoltre, sotto la propria responsabilità che il codice univoco non è stato e non sarà utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo per altri documenti.

4. La domanda di partecipazione è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto. Le dichiarazioni rese tramite autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al presente Avviso saranno controllate a campione dal Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze nella misura non inferiore al 10% dei soggetti ammessi.

5. Ciascun soggetto concorrente potrà presentare un'unica domanda di partecipazione al presente Avviso.

ART. 5 – Documentazione a corredo della domanda

1. Gli interessati, oltre alla domanda di partecipazione da rendere secondo le modalità indicate all'articolo precedente, dovranno produrre la seguente documentazione:

- (a) una **proposta di programmazione (allegato A)** in cui sia illustrata l'attività istituzionale del soggetto proponente e il programma delle attività che si intendono realizzare nell'anno 2024 nonché le linee programmatiche relative alle annualità 2025 e 2026, da redigere utilizzando il modello allegato al presente Avviso;
- (b) il **Piano Economico Finanziario preventivo (allegato B)** - parte integrante e sostanziale della proposta di programmazione - nel quale siano illustrate le voci di spesa di organizzazione e realizzazione della programmazione annuale e di funzionamento e le voci di entrata del soggetto proponente, comprensive dell'importo del contributo richiesto al Comune di Firenze, da redigere utilizzando il modello allegato al presente Avviso. Il Piano Economico Finanziario preventivo dovrà essere in pareggio. Si ricorda che il contributo del Comune è una compartecipazione a parziale copertura dei costi di funzionamento e non potrà superare l'80% del valore economico della programmazione annuale prevista.

2. Oltre alla documentazione prevista al comma precedente, è necessario produrre:

- a) Copia dell'**Atto costitutivo** e dello **Statuto** del soggetto proponente;
- b) Idonea **documentazione probatoria** attestante la presenza della **sede legale e/o operativa sul territorio comunale** (es. visura, copia del contratto di locazione/comodato d'uso di un immobile ecc.) ove non risultante dallo Statuto del soggetto proponente;
- c) **Curriculum** del soggetto proponente, massimo tre cartelle. Il curriculum sarà pubblicato unitamente al progetto selezionato sul sito del Comune di Firenze, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

3. In ossequio al principio del divieto di doppio finanziamento, nella proposta di programmazione relativa all'annualità 2024 e, in caso di assegnazione del contributo, nelle programmazioni annuali per gli anni 2025 e 2026, non dovranno essere inserite attività culturali e iniziative già finanziate a qualunque titolo dal Comune di Firenze, ivi comprese attività per le quali siano previsti corrispettivi a fronte di prestazioni di servizi o agevolazioni che non comportano un pagamento in denaro, in modo particolare:

- a) i programmi e le attività presentate e/o che si intendono presentare ai fini del riconoscimento dell'abbattimento del canone di concessione per l'utilizzo di immobili di proprietà comunale ai sensi del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 5 giugno 2017;
- b) i programmi e le attività culturali che si intendono realizzare in qualità di assegnatario di beni immobili comunali o di "spazi estivi culturali", per i quali è applicato l'abbattimento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dell'80% ai sensi dell'art. 25, comma 7, del vigente Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico;
- c) i progetti e le attività presentate o che si intendono presentare in occasione dell'Avviso di selezione per l'erogazione di contributi culturali nel territorio del Quartiere 2;
- d) i progetti e le attività che si intendono realizzare in qualità di assegnatari del contributo di cui al bando "Estate Fiorentina 2024" e "Autunno Fiorentino 2024", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2215 del 22/03/2024;
- e) i progetti e le attività finanziate con contributi economici della Direzione Cultura e Sport e di altre Direzioni comunali, nel corso del triennio.

ART. 5 bis – Procedura di valutazione

1. Le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, saranno sottoposte a:

a) **verifica di ricevibilità:** sarà verificato che la domanda sia stata inoltrata nei termini previsti dall'Avviso e che la trasmissione sia avvenuta in modo conforme a quanto indicato all'art. 4;

b) **verifica di ammissibilità formale:** sulla base delle dichiarazioni rese, sarà verificato il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità e il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, la completezza e regolarità formale della domanda di partecipazione e dei suoi allegati;

c) **valutazione di merito:** saranno attribuiti i punteggi alle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri di valutazione previsti ai commi seguenti.

2. Il Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili effettuerà la verifica di ricevibilità e di ammissibilità formale delle domande di partecipazione, riservandosi in questa e in ogni altra fase della procedura di richiedere chiarimenti.

3. L'attività di valutazione di merito delle proposte di programmazione è demandata ad una apposita Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale, dopo il termine di scadenza del presente Avviso. La Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà al Servizio competente i verbali delle sedute e formulerà la graduatoria delle proposte finanziate e delle proposte che hanno riportato un punteggio inferiore alle soglie minime previste dal presente Avviso.

4. La Commissione valuterà le proposte, in base ai seguenti criteri attribuendo un punteggio massimo complessivo di 100 punti:

Criteri	Punteggio
1. Identità culturale cittadina (<i>elemento desumibile dalle attività svolte nel corso degli ultimi 10 anni</i>)	20
2. Qualità culturale/artistica della programmazione per l'annualità 2024	40
3. Capacità di coinvolgere pubblico nelle iniziative e nelle attività culturali	10
4. Sostenibilità finanziaria e capacità di cofinanziare la propria attività con altre risorse economiche	20
5. Linee programmatiche per le annualità 2025-2026	10
Totale	100

5. Il punteggio finale di ogni proposta sarà determinato applicando ad ogni singolo punteggio i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:

Coefficienti moltiplicatori di giudizio	
Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0

6. Per il criterio 4, il punteggio sarà attribuito in proporzione alla capacità del soggetto proponente di far fronte alle spese complessive del progetto con risorse economiche diverse dal contributo richiesto al Comune (es. contributi di altri enti pubblici e privati, risorse proprie, bigliettazione ecc.). Il maggior punteggio sarà, pertanto, assegnato alle proposte che richiedono al Comune di Firenze un minor contributo, determinato in termini percentuali, rispetto al costo complessivo della proposta, come specificato nella seguente tabella:

Contributo richiesto (% calcolata sul valore economico della programmazione annuale)	Coefficienti moltiplicatori di giudizio	
Dallo 0% al 9,99%	Eccellente	1
Dal 10% al 19,99%	Ottimo	0,8
Dal 20% al 34,99%	Buono	0,6
Dal 35% al 54,99%	Discreto	0,4
Dal 55% al 80%	Sufficiente	0,2
Dall'80,1 al 100%	Insufficiente	0

7. È previsto un **punteggio minimo di 60 punti**, al di sotto del quale le proposte non saranno ritenute ammissibili.

8. La Commissione formulerà la graduatoria sulla base del punteggio conseguito da ciascuna proposta e quantificherà l'entità dei singoli contributi sulla base delle risorse disponibili.

9. L'ordine delle proposte sarà definito in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla proposta che avrà conseguito un maggior punteggio nel **criterio n. 2** "*Qualità culturale/artistica della programmazione per l'annualità 2024*"; in caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che ha riportato il maggior punteggio in relazione al **criterio n. 4** "*Sostenibilità finanziaria e capacità di cofinanziare la propria attività con altre risorse economiche*".

ART. 6 – Pubblicazione della graduatoria

1. La Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, in qualità di Responsabile del procedimento, approverà con Determinazione Dirigenziale:

- a) l'elenco delle proposte non ricevibili in esito alla verifica di ricevibilità;
- b) l'elenco delle proposte ammesse e non ammesse in esito alla verifica di ammissibilità formale;
- c) la graduatoria contenente l'elenco delle proposte ammesse e finanziate.

2. Gli esiti della procedura di valutazione di cui all'art. 5 *bis* saranno resi noti mediante la pubblicazione sulla rete civica del Comune di Firenze della Determinazione Dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, e tale pubblicazione avrà effetto di notifica nei confronti dei concorrenti.

ART. 7 – Atto di adesione ed obbligo del soggetto assegnatario

1. I soggetti assegnatari di contributo dovranno sottoscrivere apposito atto di adesione ed obbligo, secondo il modello fornito dal Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili.

2. Tale atto dovrà essere inserito nella piattaforma digitale all'indirizzo *web* <https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali> entro il termine che sarà indicato dal Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili.

3. Sono a carico del soggetto assegnatario del contributo i seguenti obblighi:

- a. la corretta attuazione della programmazione annuale per come approvata, fatte salve eventuali variazioni disciplinate al successivo art. 9 dell'Avviso, con il sostenimento delle spese indicate nel piano economico finanziario preventivo;
- b. la rendicontazione delle spese di organizzazione e realizzazione della programmazione e funzionamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 10 dell'Avviso;
- c. la conservazione nei propri archivi di tutti i documenti relativi alla proposta selezionata sotto forma di originali o di copie conformi su supporti informatici comunemente accettati, che comprovano l'effettiva spesa sostenuta;
- d. la tempestiva comunicazione della volontà di rinunciare al contributo, nonché la tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il soggetto;
- e. il rispetto degli obblighi di informazione, pubblicità e comunicazione.

3. Il soggetto assegnatario del contributo è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la responsabilità civile, penale, amministrativa, artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per le attività svolte nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.

ART. 8 – Programmazione per le annualità 2025 – 2026

1. Per le annualità 2025 e 2026, il soggetto assegnatario di contributo dovrà presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno di riferimento, la programmazione annuale delle attività, la quale dovrà rispettare le linee programmatiche espresse in fase di selezione.

2. La programmazione annuale, unitamente al Piano Economico Finanziario preventivo dovrà essere trasmessa attraverso la piattaforma digitale consultabile all'indirizzo [web https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali](https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali), compilando il modello che sarà fornito dal Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili.

3. Il soggetto assegnatario dovrà indicare in modo dettagliato il programma di attività relativo all'annualità di riferimento e dovrà redigere il Piano Economico Finanziario preventivo avendo cura di rispettare il valore economico della programmazione annuale indicato per l'annualità 2024.

ART. 9 – Variazioni della programmazione annuale

1. Nel corso dello svolgimento delle attività, il soggetto assegnatario del contributo può effettuare modifiche alle date e ai luoghi di svolgimento delle attività indicate nella propria programmazione annuale, senza necessità di darne comunicazione all'Amministrazione.

2. Non sono ammesse **variazioni sostanziali del programma artistico/culturale** valutato e approvato dalla Commissione, salvo il caso di **forza maggiore o caso fortuito**.

3. Qualora durante lo svolgimento delle attività si renda necessaria, per causa di forza maggiore o caso fortuito, una **variazione sostanziale del programma artistico/culturale** valutato e approvato dalla Commissione, il soggetto assegnatario del contributo dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, indicandone le motivazioni e fornendo, ove possibile, idonea documentazione giustificativa.

4. Sono considerate *variazioni sostanziali del programma artistico/culturale* quelle che determinano una modifica sostanziale della natura, degli obiettivi e delle condizioni di attuazione della proposta di programmazione approvata dalla Commissione (a titolo esemplificativo: una riduzione delle iniziative proposte; una significativa modifica contenutistica del programma di attività ecc.).

5. In tali ipotesi, il Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, valutate le motivazioni e la documentazione giustificativa trasmessa, si riserva di ricorrere alla Commissione al fine di verificare che la variazione richiesta non comprometta le finalità originarie della proposta presentata.

6. In caso di mancata comunicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere in sanatoria tali variazioni qualora sia accertato il mantenimento delle finalità originarie della proposta; diversamente sarà disposta la revoca del contributo.

7. Sono consentite variazioni del **Piano Economico Finanziario preventivo**, senza necessità di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. Il Servizio Attività Culturali e Politiche

Giovanili verificherà in fase consuntiva il mantenimento del valore economico della programmazione annuale indicato nel Piano Economico Finanziario preventivo.

8. Qualora il valore economico della programmazione annuale indicato nel Piano Economico Finanziario consuntivo dovesse essere inferiore a quello indicato in fase preventiva, si procederà alla rideterminazione del contributo in misura percentuale allo scostamento riscontrato.

ART. 10 – Rendicontazione delle attività

1. Terminato il programma annuale delle attività, il soggetto assegnatario del contributo è tenuto a presentare, **entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**, la documentazione relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute per la realizzazione delle attività indicate nella propria programmazione annuale, attraverso la piattaforma digitale accessibile al seguente link: <https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali>.

2. La documentazione da presentare è la seguente:

- a) una **relazione consuntiva**, redatta secondo il modello che verrà reso disponibile dal Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, nella quale dovrà essere descritta in modo esaustivo la programmazione annuale realizzata (date; luoghi di svolgimento delle attività; il nominativo degli artisti/relatori coinvolti; il programma artistico/culturale ecc.);
- b) il **Piano economico finanziario consuntivo**, redatto secondo il modello che verrà reso disponibile dal Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, che dovrà:
 - a. indicare le voci di spesa effettivamente sostenute (comprehensive degli eventuali oneri e importi IVA, solo se non detraibili dal soggetto assegnatario del contributo) ed in linea con le spese ammissibili di cui all'art. 11;
 - b. indicare le voci di entrata effettivamente incassate o da incassare (contributi pubblici e/o privati; sponsorizzazioni; bigliettazione; risorse proprie) oltre al contributo economico assegnato dal Comune di Firenze;
 - c. essere in pareggio;
 - d. essere coerente con quello preventivo.

- c) l'**elenco analitico dei documenti contabili** relativo a tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nella programmazione annuale. Tutti i documenti contabili indicati nell'elenco (giustificativi di spesa e di pagamento) dovranno essere conservati nei propri archivi con idonei mezzi di conservazione, e dovranno essere trasmessi all'Amministrazione comunale su richiesta della medesima nella misura pari all'**importo del contributo assegnato**.

ART. 11 – Spese ammissibili

1. Saranno considerate ammissibili le spese che, per ciascuna annualità del triennio, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre e quietanzate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Si specifica che le spese si intendono:
- i. *sostenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre*, se rientrano nel periodo considerato in base al principio della competenza economica, secondo il quale l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione deve essere attribuito al periodo cui compete e non a quello in cui si manifestano i correlativi pagamenti;
 - ii. *quietanzate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento*, se i pagamenti per l'intero importo dei giustificativi di spesa (o loro quota parte) sono stati effettuati entro il termine suddetto;
- b) sono chiaramente imputabili al soggetto assegnatario del contributo: tutte le fatture o documenti fiscali equivalenti dovranno essere intestati al soggetto assegnatario del contributo ed i pagamenti dovranno essere effettuati dal medesimo;
- c) sono pagate attraverso uno o più conti correnti dedicati a norma dell'art. 3, della L. 136/2010, intestati all'assegnatario del contributo, a mezzo di disposizione di pagamento irrevocabile effettuata con bonifico bancario, carta di credito/debito collegata ai suddetti conti, modello F24 o con un mezzo che garantisca la tracciabilità e il collegamento ai suddetti conti. **Non sono ammissibili pagamenti in contanti.**

d) sono sostenute dal soggetto assegnatario del contributo per lo svolgimento della propria attività istituzionale e rientrano nelle seguenti categorie di spesa:

- i. **spese di organizzazione e realizzazione della programmazione annuale** che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti voci di spesa: cachet artisti/relatori; canoni di locazione di spazi per la realizzazione di attività/eventi; spese di allestimento, facchinaggio, trasporto; SIAE; vitto; pernottamenti; trasporti documentati; ecc.;
- ii. **spese di funzionamento** che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti voci di spesa: costi per il personale amministrativo e tecnico; utenze; beni consumabili; locazione della sede; costi amministrativi ecc..

2. L'I.V.A. sarà ritenuta costo ammissibile solo se il soggetto concorrente ne attesti la non detraibilità e, quindi, soltanto se essa rappresenta un costo effettivo per il soggetto assegnatario di contributo.

3. Non sono ammissibili:

- le spese relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, interessi di mora;
- le spese già rendicontate a valere su altri bandi predisposti dall'Amministrazione comunale.

ART. 12 – Revoca e rimodulazione del contributo

1. Sono causa di **revoca** del contributo:

- a) l'omessa presentazione della rendicontazione delle attività entro il termine indicato all'art. 10 dell'Avviso;
- b) la realizzazione variata della programmazione annuale, nei casi previsti all'art. 9 dell'Avviso;
- c) la totale difforme realizzazione della programmazione annuale rispetto a quella approvata dalla Commissione.

2. Sono causa di **rimodulazione** del contributo:

- a) l'accertamento di spesa inammissibile in sede di verifica della rendicontazione;

- b) l'accertamento di spesa sostenuta a consuntivo inferiore a quella prevista nel Piano economico finanziario preventivo.

ART. 13 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà erogato in un'unica *tranche* a seguito della verifica da parte del Servizio Attività Culturale e Politiche Giovanili della rendicontazione presentata dal soggetto assegnatario.
2. L'erogazione del contributo verrà disposta con Determinazione Dirigenziale mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda di partecipazione.
3. Qualora il Comune di Firenze dovesse risultare creditore a qualunque titolo nei confronti del soggetto assegnatario del contributo, all'atto dell'erogazione si procederà a trattenere dal contributo l'ammontare del credito dell'Ente.

ART. 14 – Pubblicità e informazioni

1. Il presente Avviso sarà divulgato tramite la rete civica del Comune di Firenze. Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi all'Avviso e agli allegati è possibile contattare l'Amministrazione esclusivamente via e-mail all'indirizzo: contributiculturali@comune.fi.it.

ART. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento

1. In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (cosiddetto GDPR), si informa che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla procedura in oggetto saranno raccolti presso la Direzione Cultura e Sport (Via Garibaldi, 7 – Firenze) per le finalità correlate all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.
3. I dati potranno essere comunicati:

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
- alle altre Direzioni del Comune di Firenze e ad altri Enti pubblici per lo svolgimento di controlli e di altri adempimenti (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. 445/2000, in materia di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso L. 575/1965 e adempimenti fiscali L. 633/1972);
- alla Prefettura competente per gli accertamenti fiscali;
- alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali;
- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
- agli istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di pagamento tramite i quali avviene l'erogazione dei contributi concessi ai soggetti destinatari.

4. I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

6. Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – Firenze. Il sub-titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, Dott.ssa Mariateresa Timpano.

7. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istata è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze – Responsabile della Protezione dei dati Personali, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour n. 1 – 50129 – Firenze – e-mail: rpdprivacy@comune.fi.it).

8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune,

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

9. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del successivo decreto attuativo D.Lgs. 101/2018, i soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata all'espletamento della procedura di selezione dei progetti e alla successiva erogazione del contributo.

10. Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano, Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

ART. 16 – Norme di rinvio e foro competente

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rimanda alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia. Per qualsiasi controversia possa insorgere il foro competente è quello di Firenze.

La Dirigente del Servizio
Attività Culturali e Politiche Giovanili
Dott.ssa Mariateresa Timpano